



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.D. 12S/18

C.S.A. 9/18

## La Corte Sportiva di Appello

Nelle persone dei Signori:

Avv. Carlo Albini	Presidente
Avv. Carlo Celani	Componente estensore
Avv. Sergio Smedile	Componente

ha pronunciato la seguente

## DECISIONE

Sul reclamo proposto dal minore MASSIMILIANO SCARSELLA, in persona della madre esercente la potestà genitoriale, Sig.ra Marina Morgantini, assistiti dall'Avv. Paolo Pistoia, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 27 - 31 luglio 2018 (P.D.12S/18).

\*\*\*

## FATTO

A seguito di rapporto informativo inviato agli organi della giustizia sportiva dal Massimiliano Scarsella - nell'occasione rappresentato dal padre Roberto Scarsella - il minore Neri Checcucci veniva chiamato avanti al Giudice Sportivo Nazionale per rispondere dei seguenti fatti: in occasione del "Campionato Ragazzi Match Play" svoltosi il giorno 21.4.2018 presso il "Golf

Club Asolo", per aver presentato uno score in cui, alla buca n. 5 (n. 14 del percorso) erano indicati 4 colpi anziché 5 effettivamente realizzati.

Il giudizio di primo grado, nel quale Neri Checcucci contestava ogni addebito, si concludeva con la sua assoluzione per non essere stata raggiunta la prova del compimento dell'illecito contestato a suo carico.

Avverso detta decisione presentava reclamo il minore Massimiliano Scarsella, rappresentato dalla propria madre.

Davanti a questa Corte, all'udienza del giorno 9 ottobre, compariva l'Avv. Paolo Berruti, per la Procura, tempestivamente costituitasi, il quale concludeva per la inammissibilità e comunque il rigetto del reclamo, con condanna alle spese per lite temeraria. Per il Sig. Neri Checcucci, anche esso ritualmente costituito, compariva l'Avv. Ivo Mario Ruggeri che concludeva per la inammissibilità e comunque il rigetto del reclamo, con condanna alle spese di entrambi i gradi del giudizio. Per il reclamante compariva l'Avv. Roberto Scarsella, su delega dell'Avv. Pistoia, che, dopo aver ampiamente illustrato le proprie ragioni, concludeva per l'accoglimento del reclamo.

La Corte si riservava la decisione.

## **DIRITTO**

In via preliminare, si rileva che risulta fondata la questione sollevata dalla Procura e dalla difesa del Sig. Neri Checcucci, di carenza di legittimazione del minore Scarsella a agire avverso la decisione di assoluzione del Giudice Sportivo Nazionale.



Si osserva al riguardo che l'art. 45, Reg. Giust., indica come soggetti legittimati a impugnare dinanzi alla Corte Sportiva di Appello, la "parte interessata" e la "Procura Federale".

Ad avviso di questa Corte, non par dubbio che il Regolamento nel riconoscere il potere d'impugnativa solo all'"interessato" (oltre che al Procuratore Federale), abbia inteso riferirsi esclusivamente al giocatore sottoposto a procedimento disciplinare (che nella specie non ha proposto reclamo, come anche il Procuratore, con conseguente passaggio in giudicato della decisione), e non anche ad altri soggetti privati aventi eventualmente un interesse nel processo, ma che non ne sono neppure parti in senso tecnico.

Ne consegue che il soggetto il quale assuma di essere stato lesa dal comportamento scorretto tenuto dal giocatore denunciato, avrebbe dovuto semmai instaurare un giudizio avanti il primo Giudice, come stabilito dagli artt. 29, primo comma, (versamento di un contributo di euro 100), 40, primo comma, lett. c), (istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta), e 41 Reg. Giust., cosa che non ha fatto, essendosi limitato a denunciare un presunto illecito comportamento del giocatore da lui marcato.

Inoltre, è previsto l'intervento di un terzo in un giudizio pendente tra due parti, unicamente avanti il Tribunale Federale, ai sensi dell'art. 57 Reg. Giust.

Pertanto, l'odierno reclamante non è legittimato a impugnare la decisione adottata dal Giudice Sportivo a conclusione del relativo procedimento.

Per le ragioni esposte va dichiarata improcedibile e comunque inammissibile l'impugnazione proposta dal minore Massimiliano Scarsella. Il che esclude il riesame del merito.

Va, invece, accolta la richiesta di condanna alle spese avanzata dal difensore del Neri Checcucci, in base agli artt. 29, secondo comma, e 32 Reg. Giust., seppure limitatamente al giudizio di secondo grado, non essendo stato l'attuale reclamante parte nel giudizio di primo grado, che questa Corte ritiene equo determinare nella misura complessiva di euro 1.500,00, oltre IVA e CPA.

Va, infine, disposta la definitiva acquisizione della tassa versata dal reclamante.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, definitivamente pronunciando, dichiara improponibile il reclamo proposto dal minore Massimiliano Scarsella, in persona della madre esercente la potestà genitoriale, Sig.ra Marina Morgantini, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 27 - 31 luglio 2018.

Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in favore del Sig. Neri Checcucci nella misura complessiva di euro 1.500, oltre IVA e CPA.

Dispone la definitiva acquisizione della tassa versata.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2018

Il Relatore Estensore



Il Presidente

